

**Proposta di legge**  
**Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021**

**SOMMARIO**

Preambolo

CAPO I - Affari istituzionali

Sezione I - Rimborsi elettorali. Modifiche alla l.r. 74/2004

Art. 1 - Rimborsi elettorali. Modifiche all'articolo 13 della l.r.

74/2004 Sezione II - Toscani nel mondo. Modifiche alla l.r. 26/2009

Art. 2 - Consiglio dei toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 36 della l.r.

26/2009 Sezione III – Qualità della normazione. Modifiche alla l.r. 55/2008

Art. 3 - Documentazione a corredo delle proposte di legge. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 55/2008

CAPO II - Attività produttive

Sezione I - Camere di commercio. Modifiche alla l.r. 87/1998

Art. 4 - Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 87/1998

Art. 5 - Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all'articolo 24 della l.r.

87/1998 Sezione II – Panificazione. Modifiche alla l.r. 18/2011

Art. 6 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 6 della l.r.

18/2011 Sezione III - Promozione economica. Modifiche alla l.r. 22/2016

Art. 7 - Attività di promozione economica. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2016

Art. 8 - Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 22/2016

Art. 9 - Funzioni di APET. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/2016

Sezione IV - Contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche alla l.r. 71/2017

Art. 10 - Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 71/2017

Sezione V – Fiere. Modifiche alla l.r. 62/2018

Art. 11 - Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018

### CAPO III - Difesa del suolo e protezione civile

Art. 12 - Ambito territoriale e organizzativo ottimale. Modifiche all'articolo 5 della l.r.

45/2020 Art. 13 - Stato di emergenza regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 45/2020

### CAPO IV - Istruzione

Art. 14 - Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 32/2002

### CAPO V - Mobilità e infrastrutture

Art. 15 - Accordi per la filiera locale. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 35/2015

Art. 16 - Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 35/2015

### CAPO VI - Organizzazione e personale

Sezione I – Personale. Modifiche alla l.r. 1/2009

Art. 17 - Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009

Art. 18 - Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009

Art. 19 - Soggetti della valutazione. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2009

Art. 20 - Criteri e procedure per la valutazione. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 1/2009

Art. 21 - Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti. Abrogazione dell'articolo 22 bis della l.r. 1/2009

Art. 22 - Reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009

Art. 23 - Attività extraimpiego compatibili. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2009

Art. 24 - Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2009

Sezione II - Reclutamento speciale. Modifiche alla l.r. 32/2018

Art. 25 - Ambito soggettivo di applicazione. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 32/2018

Art. 26 - Procedure per il reclutamento e lo scorrimento della graduatoria. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 32/2018

Art. 27 - Limiti assunzionali e dotazione organica. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2018

Sezione III - Rinvio al contratto collettivo

Art. 28 - Rinvio al contratto collettivo

CAPO VII - Patrimonio

Art. 29 - Stima dei beni. Modifiche all'articolo 21 della l.r.

77/2004 CAPO VIII - Programmazione e bilancio

Sezione I - Abrogazione di disposizioni finanziarie

Art. 30 - Concessione di garanzia fideiussoria alla società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Abrogazioni

Sezione II - Disposizioni in materia di programmazione. Modifiche alla l.r.

1/2015 Art. 31 - Interpretazione autentica dell'articolo 13 della l.r. 1/2015

Art. 32 - Mezzi di copertura delle leggi regionali. Modifiche dell'articolo 14 della l.r.

1/2015 Art. 33 - Relazione tecnico-finanziaria. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2015

Art. 34 - Manovra di bilancio. Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 1/2015 Art. 35

- Regolamento di attuazione. Modifiche dell'articolo 31 della l.r. 1/2015

Sezione III - Disposizioni in materia di entrate. Modifiche alle ll.rr. 49/2003, 31/2005, 64/2006, 54/2017

Art. 36 - Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003

Art. 37 - Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 49/2003

Art. 38 - Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003

Art. 39 - Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2003

Art. 40 - Tributi regionali. Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r.

31/2005 Art. 41 - IRAP. Modifiche all'allegato A della l.r. 64/2006

Art. 42 - Demanio idrico. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 57/2017

Sezione IV - Correzione di errori materiali. Modifiche alle ll. rr. 97/2020 e 98/2020

Art. 43 - Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 97/2020

Art. 44 - Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 98/2020

CAPO IX - Sanità, welfare e coesione sociale

Sezione I – Farmaceutica. Modifiche alla l.r. 16/2000

Art. 45 - Sostituzione della rubrica del Titolo I della l.r. 16/2000

Art. 46 - Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 16/2000

Art. 47 - Competenze delle Aziende UUSSLL. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 16/2000

Sezione II - Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare. Abrogazione della l.r. 24/2003

Art. 48 - Abrogazione della l.r. 24/2003

Sezione III - Servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Art. 49 - Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005

Art. 50 - Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria. Modifiche all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005

Art. 51 – Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo 76 septies della l.r. 40/2005

Art. 52 - Composizione della commissione regionale di bioetica. Modifiche all'articolo 97 della l.r. 40/2005

Art. 53 - Funzionamento della commissione regionale di bioetica. Modifiche all'articolo 98 della l.r. 40/2005

Sezione IV- Diritti di cittadinanza sociale. Modifiche alle ll.rr. 28/1993 e 41/2005

Art. 54 - Revisione periodica del registro regionale. Modifiche all'articolo 14 della l.r.

28/1993 Art. 55 - Piano di inclusione zonale. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 41/2005

Art. 56 - Compiti della conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all'articolo 35 della l.r.

41/2005 Art. 57 - Coordinatore sociale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 41/2005

PREAMBOLO  
Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2014");

Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117);

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana");

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET");

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 74/2004 sul procedimento elettorale contiene anche le norme sui criteri di rimborso ai comuni delle spese elettorali sostenute per le elezioni regionali (articolo 13). Tra queste norme sono previsti anche i criteri di rimborso degli straordinari del personale impegnato nelle consultazioni elettorali regionali che pongono tetti sia quantitativi di ore che procedurali sulla individuazione del personale coinvolto, ripresi dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 147/2013 e sono stabiliti per il personale degli enti locali. È necessario estendere queste modalità e criteri anche al personale regionale coinvolto nella preparazione e gestione delle elezioni regionali;

2. La disciplina del Consiglio dei toscani nel mondo, contenuta nell'articolo 36 della l.r. 26/2009, necessita di una precisazione relativamente all'individuazione delle organizzazioni sindacali e istituti di patronato abilitati a designare un componente del Consiglio, prevedendo che siano operanti sul territorio toscano, come la norma già prevede per altri soggetti con analoga abilitazione, al fine di evitare ambiguità o incertezze applicative e rendere la norma omogenea;

3. Si rende necessario rendere operativo il Consiglio dei toscani nel mondo anche nel caso in cui le organizzazioni che debbono designare i loro rappresentanti nel Consiglio stesso d'intesa fra loro come previsto dall'articolo 36 della l.r. 26/2009 non raggiungano l'intesa. Pertanto è opportuno inserire una norma di chiusura che prevede la valida costituzione dell'organismo anche nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa;

4. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 55/2008 risulta implicitamente abrogato, ed è del resto disapplicato, dall'articolo 17 della l.r. 1/2015 che disciplina la relazione tecnico-finanziaria. È opportuno procedere all'abrogazione espressa e operare dei raccordi testuali all'interno dell'articolo 17 della l.r. 1;

5. È necessario modificare gli articoli 23 e 24 della l.r. 87/1998 in adeguamento alla normativa statale sopravvenuta che ha soppresso l'obbligo per le regioni di predisporre la relazione annuale sulle attività del sistema camerale regionale;

6. A seguito dello stato di emergenza ed al fine di evitare e prevenire il contagio da COVID-19, è opportuno posticipare la data di scadenza per lo svolgimento dell'attività di aggiornamento consentendo al contempo alle imprese il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di panificazione;

7. È necessario correggere gli articoli 2 e 3 della legge regionale 22/2016 laddove contengono rinvii a disposizioni non più vigenti;

8. È necessario precisare quali sono, in considerazione del disposto normativo dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, i "provvedimenti definitivi", a seguito dei quali la Regione procede alla "revoca totale dell'agevolazione concessa e l'esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di

tre

anni";

9. È necessario modificare il comma 1 dell'articolo 127 del Codice del commercio per rendere più chiaro che la decadenza disciplinata in tale articolo si riferisce non solo alle concessioni di posteggio relative ai mercati, ma anche a quelle relative alle fiere;
10. Per esigenze di chiarezza nella l.r. 45/2020 è opportuno richiamare la specifica legge regionale di attuazione della normativa nazionale, al fine di una più evidente modalità con cui avviene la individuazione degli ambiti da parte della delibera del Consiglio regionale;
11. È opportuno correggere l'articolo 24, comma 6, lettera d) della l.r. 45/2020 che contiene un errore puramente materiale verificato in sede di revisione dell'articolato in IV commissione regionale;
12. L'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) contiene una ricognizione dei comuni con territorio montano, effettuata nel rispetto della normativa statale. Al fine di esplicitare gli ambiti territoriali di riferimento per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa degli istituti scolastici, si rende opportuno integrare l'articolo 6 della l.r. 32/2002 per prevedere il rinvio al suddetto allegato;
13. È necessario correggere una imprecisione e adeguare alcuni dei rinvii interni ed esterni alla l.r. 35/2015;
14. Per via dell'avvenuta estinzione, da parte della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A., del debito contratto ai fini del completamento delle opere di realizzazione del Centro intermodale di Guasticce, la relativa garanzia fideiussoria della Regione disposta ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 70/2005 non ha più ragione di essere e risulta pertanto opportuna l'abrogazione di tale norma regionale nonché della catena normativa susseguente;
15. È necessario, alla luce delle modifiche all'articolo 17 della legge 196/2009 intervenute successivamente all'approvazione della l.r. 1/2015, adeguare la previsione normativa prevista nella legislazione regionale relativamente all'istituto della clausola di salvaguardia non più previsto;
16. È necessario, anche alla luce delle osservazioni effettuate in diverse occasioni nell'ambito del Referto concernente la verifica delle tipologie delle coperture adottate nelle leggi della Regione Toscana e delle relative tecniche di quantificazione degli oneri, predisposto annualmente dalla Corte dei Conti, fornire un'interpretazione autentica rispetto al significato del termine "pluriennale" di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1/2015;
17. Alla luce della prassi consiliare è opportuno introdurre un chiarimento terminologico nell'articolo 18 della l.r. 1/2015, eliminando l'ambiguità linguistica lì presente che designa con la stessa parola ("collegato") due diverse tipologie di proposta di legge;
18. È opportuno rendere coerente l'ordinamento regionale (l.r. 49/2003) con la legge n. 157/2019 di conversione del d.l. 124/2019, che ha modificato il regime fiscale dei veicoli oggetto di contratto "noleggio senza conducente";
19. È opportuno rendere possibile l'impiego dell'istituto dell'accertamento esecutivo anche per il recupero dei crediti regionali;
20. È necessario adeguare i codici ATECO 2002 indicati nell'allegato A di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 64/2006 con i codici ATECO 2007;
21. È opportuna la correzione di alcuni errori materiali in cui sono incorse la legge di stabilità per l'anno 2021 e il relativo collegato. In particolare per quest'ultimo l'errore, di origine informatica, ha determinato la sparizione di un comma previsto nella proposta di legge approvata dalla Giunta ma saltato in uno scambio di documenti fra gli uffici in vista di un emendamento all'articolo in questione che non riguardavano però il comma saltato;
22. È necessario inserire nella l.r. 16/2000 nuovi contenuti divenuti obbligatori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 e del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, e di conseguenza coordinare ed adeguare i contenuti della medesima l.r. 16/2000 con i contenuti di cui alla l.r. 38/2004;
23. La l.r. 24/2003 (Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare) è divenuta obsoleta, sia perché l'anno successivo all'approvazione della legge è entrato in vigore il



Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che fissa in modo puntuale requisiti generali sulla formazione del personale che opera nel settore alimentare, sia perché con il d.l. 69/2013, è stato soppresso il libretto di idoneità sanitaria introdotto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283;

24. È opportuno introdurre nelle ll.rr. 40/2005 e 41/2005 delle precisazioni di carattere terminologico e correggere dei rinvii errati;

25. Con le modifiche di alcuni commi degli articoli 97 e 98 della l.r. 40/2005 si è inteso riformulare più chiaramente la fattispecie della partecipazione alla commissione regionale di soggetti esterni;

26. Vista l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e l'istituzione del Registro Unico del Terzo settore non ancora operativo, e alla luce del periodo di emergenza epidemiologica ancora in corso, è opportuno fornire alle organizzazioni di volontariato un tempo più ampio per l'adempimento informativo attualmente previsto dalla norma regionale, prorogando la scadenza per l'anno 2021 al 31 dicembre;

approva la presente legge

## CAPO I

### Affari istituzionali

#### Sezione I

##### Rimborsi elettorali.

##### Modifiche alla l.r. 74/2004

#### Art. 1

##### Rimborsi elettorali.

##### Modifiche all'articolo 13 della l.r. 74/2004

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale") è inserito il seguente:

“5 bis. Si applica il comma 5 anche per il personale dipendente della Regione impegnato nelle elezioni regionali.”.

#### Sezione II

##### Toscani nel mondo.

##### Modifiche alla l.r. 26/2009

#### Art. 2

##### Consiglio dei toscani nel mondo.

##### Modifiche all'articolo 36 della l.r. 26/2009

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) è sostituita dalla seguente:

“e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero che hanno sede nel territorio toscano;”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, lettere d), e), f) il Consiglio è comunque validamente costituito.”.

Sezione III  
Qualità della normazione.  
Modifiche alla l.r. 55/2008

Art. 3  
Documentazione a corredo delle proposte di legge.  
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 55/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) le parole “, salvo quanto previsto dal comma 2” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 55/2008 è abrogato.

CAPO II  
Attività produttive

Sezione I  
Camere di commercio.  
Modifiche alla l.r. 87/1998

Art. 4  
Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  
Modifiche all'articolo 23 della l.r. 87/1998

1. La rubrica dell'articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituita dalla seguente:  
“Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 87/1998 è sostituito dal seguente:  
“2. Con riferimento alle funzioni svolte dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettere b), d), d bis), d ter) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura), la Regione può stipulare apposite convenzioni con il sistema camerale toscano.”.
3. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 87/1998 è abrogato.

Art. 5  
Vigilanza e controllo sulle camere di commercio.  
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 87/1998

1. La rubrica dell'articolo 24 della l.r. 87/1998 è sostituita dalla seguente: “Vigilanza e controllo sulle camere di commercio”.
2. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 87/1998 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 87/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di consentire la vigilanza ed il controllo della Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 580/1993, le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio. La relazione annuale presentata dall'Unione regionale ai sensi dell'articolo 5 bis della l. 580/1993 contiene una sintesi dei programmi attuati e degli interventi realizzati nell'anno precedente da parte delle singole camere di commercio.”.

## Sezione II

### Panificazione.

#### Modifiche alla l.r. 18/2011

#### Art. 6

##### Disposizioni transitorie.

#### Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/2011

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia pdi panificazione) è aggiunto il seguente:

“4 bis. La data di scadenza per lo svolgimento dell'attività di aggiornamento professionale di cui all'articolo 3, comma 5, ricadente nell'anno 2021, è posticipata al 30 giugno 2022.”.

## Sezione III

### Promozione economica

#### Modifiche alla l.r. 22/2016

#### Art. 7

##### Attività di promozione economica.

#### Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”) le parole “all'articolo 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010)”.

#### Art. 8

##### Programmazione delle attività di promozione economica e turistica.

#### Modifiche all'articolo 3 della l.r. 22/2016

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 22/2016 le parole “all'articolo 44 bis della l.r. 21/2010;” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 3 della l.r. 61/2018;”.

Art. 9  
Funzioni di APET.  
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 22/2016 le parole “legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)”.

Sezione IV  
Contrasto del lavoro nero e sommerso.  
Modifiche alla l.r. 71/2017

Art. 10  
Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso.  
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 71/2017

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) è sostituito dal seguente:  
“3. L'adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertata ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008 non più ricorribili comporta la revoca totale dell'agevolazione concessa e l'esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del definitivo accertamento della sospensione.”.

Sezione V  
Fiere.  
Modifiche alla l.r. 62/2018

Art. 11  
Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche.  
Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 127 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) dopo le parole “nel mercato” sono aggiunte le seguenti: “e nella fiera”.  
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 62/2018, dopo la parola “qualora” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quanto disposto per le fiere al comma 2,”.

CAPO III  
Difesa del suolo e protezione civile

Art. 12  
Ambito territoriale e organizzativo ottimale.  
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2020

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività) sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole:

“Anche in deroga alle previsioni di cui al Titolo I, Capo I e II della legge regionale del 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”.

#### Art. 13

Stato di emergenza regionale.  
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 45/2020

1. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 45/2020 dopo la parola “Codice” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”.
2. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 45/2020 le parole “, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato” sono soppresse.

### CAPO IV

#### Istruzione

#### Art. 14

Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione.  
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è aggiunto il seguente:  
“3 ter. L'elenco dei comuni con territorio montano ai fini della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa degli istituti scolastici è quello individuato nell'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).”.

### CAPO V

#### Mobilità e infrastrutture

#### Art. 15

Accordi per la filiera locale.  
Modifiche all'articolo 41 della l.r. 35/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), le parole “articolo 40, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 40 bis, comma 1”.

#### Art. 16

Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito.  
Modifiche all'articolo 44 della l.r. 35/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 35/2015, le parole “decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)” sono sostituite dalle seguenti: “d.p.r. 13 giugno

2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)”).

2. Al comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 35/2015, le parole “alla stazione appaltante” sono sostituite dalle seguenti: “all'appaltatore”.

## CAPO VI Organizzazione e personale

### Sezione I Personale. Modifiche alla l.r. 1/2009

#### Art. 17 Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009

1. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009, le parole “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “al ruolo dirigenziale regionale”.

#### Art. 18 Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“2. L'incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività indicate all'articolo 32, all'articolo 33, comma 3 bis e all'articolo 33 bis, comma 2. Il trattamento economico del Direttore generale, onnicomprensivo, e quello dei direttori, definito ai sensi del vigente CCNL Area Dirigenza, Funzioni Locali, sono determinati dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.”.

#### Art. 19 Soggetti della valutazione. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 1/2009, dopo le parole “Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “, su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione”.

#### Art. 20 Criteri e procedure per la valutazione. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 1/2009

1. Al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 1/2009, la parola “venti” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”.

Art. 21  
Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti.  
Abrogazione dell'articolo 22 bis della l.r. 1/2009

1. L'articolo 22 bis della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 22  
Reclutamento del personale.  
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:  
“5 bis. I bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti dipendenti, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono prevedere l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda siano dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.”.

Art. 23  
Attività extraimpiego compatibili.  
Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2009, le parole “assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il profilo di funzionario giornalista pubblico”.

Art. 24  
Incarichi extraimpiego autorizzabili.  
Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:  
“3 bis. Il Direttore generale e i direttori della Giunta regionale sono autorizzati dal Presidente della Giunta regionale all'assunzione degli incarichi extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1, ove conferiti a titolo gratuito.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Sezione II  
Reclutamento speciale.  
Modifiche alla l.r. 32/2018

Art. 25  
Ambito soggettivo di applicazione.  
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 32/2018

1. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r.

- 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti) le parole “negli anni 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 32/2018 la parola “2017” è sostituita dalla seguente: “2021”.

#### Art. 26

Procedure per il reclutamento e lo scorrimento della graduatoria.  
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 32/2018

1. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 32/2018 le parole “nel triennio 2018-2020” e la parola “annuale” sono soppresse.

#### Art. 27

Limiti assunzionali e dotazione organica.  
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2018

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 32/2018 le parole “per gli anni 2018-2020” sono soppresse.

### Sezione III

Rinvio al contratto collettivo

#### Art. 28

Rinvio al contratto collettivo

1. Al personale di qualifica dirigenziale della Regione Toscana si applica quanto previsto dall’articolo 68 del CCNL Dirigenza Funzioni Locali del 17 dicembre 2020.

### CAPO VII

Patrimonio

#### Art. 29

Stima dei beni.  
Modifiche all’articolo 21 della l.r. 77/2004

1. Al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) la parola “patrimonio” è sostituita dalle seguenti: “opere pubbliche”.



CAPO VIII  
Programmazione e bilancio

Sezione I  
Abrogazione di disposizioni finanziarie

Art. 30

Concessione di garanzia fideiussoria alla società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A.  
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
- b) articolo 26 octies decies della legge regionale 28 dicembre 2015 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);
- c) articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2019 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021).

Sezione II  
Disposizioni in materia di programmazione.  
Modifiche alla l.r. 1/2015

Art. 31

Interpretazione autentica dell'articolo 13 della l.r. 1/2015

1. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) si interpreta nel senso che la parola pluriennale risulta indifferentemente riferita sia ai casi in cui la spesa interessi una sola annualità, sia ai casi in cui la spesa interessi più di una annualità di bilancio, ancorché per un arco temporale limitato.

Art. 32

Mezzi di copertura delle leggi regionali  
Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 1/2015

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“4. Per le leggi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), la Giunta regionale assicura il monitoraggio dell'andamento degli oneri da esse recate rispetto alle previsioni ai fini dell'attivazione, nel caso di scostamenti, di misure correttive secondo i principi di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).”.

Art. 33

Relazione tecnico-finanziaria.  
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Le proposte di legge e gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria,

salvo che contengano norme a mero carattere ordinamentale. Non sono corredate della relazione tecnico-finanziaria le leggi di bilancio e di variazione, le leggi di assestamento, le leggi di rendiconto.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 le parole “che comportano conseguenze finanziarie” sono sostituite dalle seguenti: “, salvo che contengano norme a mero carattere ordinamentale”.

#### Art. 34

##### Manovra di bilancio.

##### Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 1/2015

1. L'articolo 18 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) è sostituito dal seguente:

#### “Art. 18

##### Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio”

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge collegata alla stabilità prevista dal d.lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 dello stesso d.lgs. 118/2011 nonché le eventuali proposte di legge di accompagnamento alla manovra.

2. Per leggi di accompagnamento alla manovra si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel DEFR, in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi della complessiva manovra economica e di bilancio della Regione necessari per attuare il DEFR e la nota di aggiornamento, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale.

3. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale può presentare, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, un documento preliminare che integra il DEFR con riferimento alle leggi di accompagnamento di cui al comma 2. Il Consiglio regionale, entro il 10 ottobre, mediante l'approvazione di un atto di indirizzo, esprime la propria valutazione riguardo a tali leggi e, in tale contesto, può procedere ad una revisione della valutazione già espressa con riferimento alle leggi di accompagnamento indicate nel DEFR.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3, comporta per le proposte di legge di cui al comma 2 la perdita della caratteristica di accompagnamento alla manovra, ed il conseguente esame secondo le procedure ordinarie.

5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina lo svolgimento della sessione unica nella quale sono approvati, nell'ordine:

- a) le eventuali proposte di legge di accompagnamento;
- b) la proposta di legge di stabilità;
- c) la proposta di legge collegata alla legge di stabilità;
- d) la proposta di legge di bilancio.

6. L'esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto.”.

Art. 35  
Regolamento di attuazione  
Modifiche dell'articolo 31 della l.r. 1/2015

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 1/2015 è abrogata.

Sezione III  
Disposizioni in materia di entrate.  
Modifiche alle ll.rr. 49/2003, 31/2005, 64/2006, 54/2017

Art. 36  
Tipologie dei veicoli esenti.  
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) dopo la parola “utilizzatrice” sono inserite le seguenti: “a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2003 dopo la parola “utilizzatori” sono inserite le seguenti: “a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente”.

Art. 37  
Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato.  
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 49/2003 dopo la parola “utilizzati” sono inserite le seguenti: “a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente”.

Art. 38  
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico.  
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 dopo la parola “utilizzati” sono inserite le seguenti: “a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente”.
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 è abrogato.

Art. 39  
Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio.  
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2003 dopo la parola “utilizzati” sono inserite le seguenti: “a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente”, e dopo le parole: “99/2009,” è inserita la seguente: “o”.

Art. 40  
Tributi regionali.  
Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 31/2005

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali) è aggiunto, nel Capo IV, Sezione I, il seguente:

“Articolo 8 ter  
Accertamento esecutivo

1. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della l. 160/2019.”.

Art. 41  
IRAP.  
Modifiche all'allegato A della l.r. 64/2006

1. Nell'allegato A della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007) le colonne “Classificazione attività economica ISTAT – ATECO 2002” e “Descrizione attività economica” sono sostituite dalle seguenti:  
“

<i>Classificazione attività economica ISTAT</i>	<i>Descrizione attività economica</i>
19.2	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
52.21.2	GESTIONE DI STRADE, PONTI, GALLERIE
61	TELECOMUNICAZIONI
64	ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65	ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI

	FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
68	ATTIVITÀ IMMOBILIARI

”.

#### Art. 42

##### Demanio idrico.

##### Modifiche all'articolo 3 della l.r. 57/2017

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016) è inserito il seguente:

“2 bis. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della legge 160/2019.”.

#### Sezione III

##### Correzione di errori materiali.

##### Modifiche alle ll. rr. 97/2020 e 98/2020

#### Art. 43

##### Correzione di errore materiale.

##### Modifiche all'articolo 13 della l.r. 97/2020

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021) è aggiunto il seguente:

“4 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

#### Art. 44

##### Correzione di errore materiale.

##### Modifiche all'articolo 21 della l.r. 98/2020

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021) la parola “1.858.531,14” è sostituita dalla seguente: “1.548.531,14”.

CAPO IX  
Sanità, welfare e coesione sociale

Sezione I  
Farmaceutica.  
Modifiche alla l.r. 16/2000

Art. 45  
Sostituzione della rubrica del Titolo I della l.r. 16/2000

1. La rubrica del Titolo I della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) è sostituita dalla seguente:

“Igiene pubblica e della nutrizione, veterinaria e sicurezza alimentare, medicina legale”.

Art. 46  
Competenze della Regione.  
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 16/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali. Inoltre, limitatamente alla propria funzione di Autorità Competente, tali compiti sono svolti per i procedimenti e le competenze di cui agli articoli 1 e 9 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 come recepito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. A tal fine le Aziende unità sanitarie locali (Aziende UUSSLL), i laboratori di sanità pubblica e i dipartimenti provinciali della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) sono tenuti a fornire i dati epidemiologici, organizzativi e di attività espressamente richiesti.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Le competenti strutture afferenti alla Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione provvedono al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali di cui all'articolo 47 septies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 47 duodecies della medesima l.r. 38/2004.”.

Art. 47  
Competenze delle Aziende UUSSLL.  
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 16/2000

1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le Aziende UUSSLL, con riferimento ai procedimenti ed alle competenze di cui all'articolo 9 del Regolamento 2017/625/UE e dell'articolo 2 del d.lgs. 27/2021, fatte salve le specifiche competenze del Ministero della Salute e limitatamente alla loro funzione di Autorità Competente designata per i propri controlli ufficiali, procedono all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento 2017/625/UE. Sono fatte salve le competenze del Presidente della Giunta Regionale, della Giunta Regionale e dei comuni previsti dalla presente legge.”.

## Sezione II

Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare.  
Abrogazione della l.r. 24/2003

### Art. 48

Abrogazione della l.r. 24/2003

1. La legge regionale 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare) è abrogata.

## Sezione III

Servizio sanitario regionale.  
Modifiche alla l.r. 40/2005

### Art. 49

Conferenza regionale dei sindaci.  
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) le parole “e dai presidenti delle conferenze zionali integrate di cui all'articolo 12 bis” sono soppresse.

### Art. 50

Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria.  
Modifiche all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 le parole “l'esercizio della integrazione socio-sanitaria è attuata” sono sostituite dalle seguenti: “le attività relative all'integrazione socio-sanitaria sono attuate”.
2. Il secondo ed il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 sono soppressi.
3. Al comma 13 dell'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.
3. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 è soppresso.

### Art. 51

Conferenza regionale permanente.  
Modifiche all'articolo 76 septies della l.r. 40/2005

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005, dopo le parole “in caso di emergenza nazionale)”, sono aggiunte le seguenti: “o suo delegato”.

Art. 52  
Composizione della commissione regionale di bioetica.  
Modifiche all'articolo 97 della l.r. 40/2005

1. Il comma 5 dell'articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:  
“5. Il presidente della commissione, in relazione alle tematiche da affrontare, può, sentiti gli altri componenti, invitare a partecipare ai lavori altri esperti di settore o rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati.”.
2. Il comma 6 dell'articolo 97 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 53  
Funzionamento della commissione regionale di bioetica.  
Modifiche all'articolo 98 della l.r. 40/2005

1. Il comma 5 dell'articolo 98 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:  
“5. La partecipazione ai lavori della Commissione regionale di bioetica dei soggetti esterni di cui all'articolo 97, comma 5, non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.”.

Sezione IV  
Diritti di cittadinanza sociale.  
Modifiche alle ll.rr. 28/1993 e 41/2005

Art. 54  
Revisione periodica del registro regionale.  
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/1993

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) è aggiunto il seguente:  
“4 bis. Per l'anno 2021 il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre.”.

Art. 55  
Piano di inclusione zonale.  
Modifiche all'articolo 29 della l.r. 41/2005

1. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) le parole “all'articolo 64, comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 64.2, comma 5”.

Art. 56  
Compiti della conferenza zonale dei sindaci.  
Modifiche all'articolo 35 della l.r. 41/2005

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 41/2005, le parole “all'articolo 64, comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 64.2, comma 5”.



Art. 57  
Coordinatore sociale.  
Modifiche all'articolo 37 della l.r. 41/2005

1. Al comma 2, lettera c) dell'articolo 37 della l.r. 41/2005, le parole “all'articolo 64, comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 64.2, comma 2, lettera d)”.